

A) Presidenza

Il Consiglio elegga fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma in nessun caso inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

D) Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto ai sensi di legge, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

E) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

ART. 20) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea.

ART. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida sino a modifica.-----

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2389 c.c., comma 2, - al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, ai membri del Comitato Esecutivo e agli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi, può essere attribuita una speciale remunerazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

ART. 22) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - spetta altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.-----

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

ART. 23) NOMINA-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 2397 c.c., -

funzionanti ai sensi di legge.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'articolo 9 del D.L.vo 174/95.

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la facoltà di nominare uno o più membri del Collegio Sindacale; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli 2458 c.c. e seguenti.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 24) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale nonchè a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente al conto dei profitti e delle perdite ed alla sua relazione.

Il bilancio dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo CONSOB di cui al D.P.R. 31.3.1975 n. 136, art. 8, società designata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25) UTILI

Dagli utili netti annuali, derivanti dal bilancio, deve essere detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ciale.

Ai sensi dell'art. 2433 C.C. l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

FINANZIAMENTO SOCI

ART. 26) FINANZIAMENTO DEI SOCI

Tutti i soci, in ossequio all'articolo 11 del D.L.vo 1.9.1993 n. 385, alla delibera del CICR in data 3.3.1994 ed alle relative istruzioni pubblicate sulla G.U. n. 289/94, purché siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano titolari di una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, possono effettuare finanziamenti infruttiferi (salvo diversa deliberazione dell'assemblea) a favore della società, in proporzione alle quote di partecipazione sociale da ciascuno posseduta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO

ART. 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di tutti i soci della società.

ART. 28) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.-----

Firmato: ENZO CARDI, LUPI EVANDRO, PIERLUIGI AMEROSONE-----

Attesto che la presente copia, composta da sette fogli -
, è copia autentica all'originale, firmato a norma di leg-
ge.-----

Si rilascia per il consenso-----

Roma, 5 agosto 1996-----



ALLEGATO N. 16.

Allegato "C" al repertorio n. 17854/3015-----

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI-----

ART. 1) DENOMINAZIONE-----

La società si denomina "SIM POSTE Società di Intermediazione-
Mobiliare S.p.A", in forma abbreviata "SIM POSTE S.p.A.".-----

ART. 2) SEDE-----

La società ha sede in Milano alla piazza Cordusio n. 1.-----

ART. 3) DURATA-----

La durata della società è fissata sino al 31.12.2050.-----

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI-----

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è-
quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

ART. 5) OGGETTO SOCIALE-----

La società ha per oggetto lo svolgimento professionale nei-
confronti del pubblico, ottenute le prescritte autorizzazio-
ni, di alcune o di tutte le seguenti attività regolate dalla-
legge 2.1.1991 n. 1 e sue successive modificazioni od inte-
grazioni:-----

- negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovve-
ro sia per conto proprio che per conto di terzi, di valori-
mobiliari;-----

- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o-
senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero-

assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;-----

- gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad ogget-
to valori mobiliari;-----

- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobi-
liari;-----

- consulenza in materia di valori mobiliari;-----

- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante
attività anche di carattere promozionale svolta in luogo di-
verso da quello adibito a sede legale o amministrativa prin-
cipale dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18: -
ter, comma 3, del D.Lvo 8.4.1974, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 7.6.1974 n. 216, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Può collocare certificati di depo-
sito o obbligazioni emessi da istituti di credito speciale, -
nonchè gli altri prodotti finanziari ed assicurativi consen-
titi dall'avvigente disciplina.-----

La società può inoltre svolgere, sempre ottenute le pre-
scritte autorizzazioni e con le modalità consentite, le se-
guenti attività correlate:-----

- custodia ed amministrazione di valori mobiliari;-----

- finanziamento di contratti di Borsa mediante operazioni di-
riporto e le altre operazioni consentite;-----

- negoziazione per conto terzi di valute in Borsa e fuori-
borsa, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 1/91;-----

- rappresentanza in Italia di intermediari esteri nonché le--
seguenti attività strumentali in via prevalente per soddi--
sfare esigenze sociali;-----
studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale--
(esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economi--
ca e finanziaria;-----
elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed infor--
mazioni economiche e finanziarie;-----
formazione ed addestramento del personale e comunque ogni--
altra attività consentita dalla legge 1/91 e disposizioni--
regolamentari.-----
La società inoltre potrà, sempre subordinatamente ad ogni ne--
cessaria autorizzazione, nei limiti e con le modalità previ--
ste dalla disciplina di legge e regolamentare, ai soli fini--
strumentali, assumere partecipazioni in altre SIM ed in so--
cietà aventi per oggetto attività connesse e strumentali al--
lo scopo sociale nonché in società esercenti l'attività di--
acquisizione e gestioni di immobili per uso funzionale della--
società e di trasporto valori e meglio e comunque in società--
che svolgono le attività elencate negli appositi regolamenti--
emanati da Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.-----
E' in ogni caso esclusa la raccolta di risparmio fra il pub--
blico per l'erogazione del credito nonché ogni altra attivi--
tà di intermediazione nei pagamenti e l'emissione di titoli,--
documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti-

dei clienti.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi), diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie a voto non limitato del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna.

ART. 7) AZIONI

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

ART. 8) VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c.c..

ART. 9) PRELAZIONE

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Il diritto di prelazione non sorge ove l'alienazione delle azioni venga disposta dal socio in favore di una società sua partecipante o partecipata o comunque facente parte del medesimo gruppo.

Il socio che intende vendere le proprie azioni, deve infor-

marne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il prezzo e le modalità di pagamento, il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro trenta giorni.-----

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.-----

Se tutti i soci intendono avvalersi della facoltà loro concessa, potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione a quelle rispettivamente possedute, salvo accordo fra i soci.-----

In mancanza di comunicazioni nel termine indicato da parte di tutti o di alcuno dei soci, essi si considerano rinunciatari e quindi le azioni offerte in vendita possono essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare.-----

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente trasferibili.-----

ART. 10) OBBLIGAZIONI-----

La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.-----

-----ASSEMBLEA-----

ART. 11) ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE-----

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione

dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso—
purchè sito nel territorio dello Stato.—

ART. 12) DIRITTO DI INTERVENTO—

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni—
dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di leggi—
in materia.—

ART. 13) RAPPRESENTANZA—

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea—
può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 c.c.—

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità—
delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento al—
l'assemblea.—

ART. 14) PRESIDENZA—

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di ammi—
nistrazione, spetta:—

- all'Amministratore Unico;—

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso—
di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presiden—
te e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora i—
predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzio—
ne, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del—
capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.—

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo—
crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.—

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale—

sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, -
dagli scrutatori.-----

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportu--
no, il verbale è redatto da un notaio.-----

ART. 15) CONVOCAZIONE-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta-
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio-
sociale.-----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, -
oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, -
ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. -

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo-
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del--
la Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato-
per l'adunanza.-----

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo-
e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da-
trattare.-----

Si reputano regolarmente costituite le assemblee totalitarie-
b cui all'art. 2366 comma 3 c.c..-----

ART. 16) QUORUM DELIBERATIVI-----

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col vo--
to favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza-
del capitale sociale ed in seconda convocazione con la mag--
gioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualun--

que esso sia.---

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.---

I soci che non ottemperano a quanto previsto dalla vigente normativa in materia oppure non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli Amministratori e dei Sindaci e può essere proposta dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.---

ART. 17) SISTEMI DI VOTAZIONE---

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.---

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.---

-----AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-----

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO---

La società può essere amministrata, a scelta dell'assemblea-

ordinaria:-----

- da un Amministratore Unico;-----

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette-
membri.-----

I componenti dell'organo amministrativo:-----

a) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'arti-
colo 3 della legge 1/91 e comunque dei requisiti di onorabi-
lità e di professionalità richiesti dalla normativa in mate-
ria;-----

b) durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea-
all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore-
ad un triennio, e sono rieleggibili;-----

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo-
2386 c.c..-----

d) possono essere anche non soci.-----

L'Ente Pubblico che ha partecipazioni nella società avrà la-
facoltà di nominare uno o più membri dell'organo amministra-
tivo; ad essi si applica la disciplina di cui agli articoli-
2458 c.c. e seguenti.-----

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Quando la società è amministrata da un Consiglio il funzio-
namento di esso è così regolato:-----

A) Presidenza-----

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se que-
sti non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Pre-

sidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma in nessun caso inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

D) Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva let-